



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-10-2019 (punto N 37)

Delibera N 1270 del 14-10-2019

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Estensore ELISA DEL PIANTA

Oggetto

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, UPI e Città metropolitana di Firenze per il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale nelle materie di caccia e pesca

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	BOZZA PROTOCOLLO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 citata che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 553 del 23.04.2019 che approva i “Criteri di ripartizione delle risorse per incentivare lo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nelle materie oggetto di riordino ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015, degli articoli 7, comma 2, lettera b) e 13 ter, comma 4 bis della l.r. 3/1994 e dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 88/1998” da applicare per contribuire al finanziamento delle convenzioni con le polizie provinciali per il primo semestre del 2019, nelle more del confronto tra Regione Toscana, le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Firenze per la definizione di nuovi criteri;

Dato atto che in sede di confronto tra Regione Toscana, le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Firenze è stata condivisa la necessità di superare il modello convenzionale ridefinendo a livello normativo le funzioni della Polizia provinciale nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015 e provvedendo al reperimento di ulteriori risorse da destinare al potenziamento della polizia provinciale con l’obiettivo di mirare ad un esercizio ottimale delle funzioni;

Vista a tal fine la proposta di legge di seconda variazione al bilancio di previsione 2019/2021, adottata dalla giunta regionale in data 9 settembre 2019 ed attualmente all'esame del Consiglio regionale, la quale prevede finanziamenti aggiuntivi nel settore della caccia oltre alle somme già stanziare sul fondo per i nuovi provvedimenti legislativi del bilancio di previsione 2019/2021 ed a quelle già stanziare a legislazione vigente sulle pertinenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto che gli ulteriori finanziamenti rispetto a quanto già previsto e coerentemente con quanto sopra richiamato saranno valutati sulla base delle compatibilità complessive nell'ambito della prossima manovra di bilancio per il periodo 2020/2022;

Dato inoltre atto che durante i suddetti incontri istituzionali è anche stata condivisa la necessità di velocizzare e rendere più efficaci le procedure di attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 310/2016, nonché introdurre una disciplina specifica per il contenimento degli ungulati in ambito urbano;

Rilevato che gli obiettivi di cui ai precedenti capoversi presuppongono l’adozione da parte della Giunta regionale di necessari atti tra i quali la presentazione al Consiglio di un’apposita proposta di legge e la modifica della citata Delibera di Giunta regionale n. 310/2016;

Ritenuto opportuno, prima di procedere all’adozione degli atti necessari all’attuazione degli obiettivi sopra indicati, formalizzare tramite un Protocollo tra Regione Toscana, UPI e Città metropolitana di Firenze gli esiti dell’intesa raggiunta;

Visto lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, UPI e Città metropolitana di Firenze per il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale nelle materie caccia e pesca” allegato al presente atto (allegato 1) di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

Considerato che dal presente protocollo non derivano oneri a carico del bilancio regionale, ivi compreso quanto riportato in relazione all’attività prevista in capo alla Regione dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del protocollo allegato;

Visto il parere favorevole del CD del 10 ottobre 2019;

a voti unanimi

DELIBERA

Di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, UPI e Città metropolitana di Firenze per il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale nelle materie caccia e pesca” allegato al presente atto (allegato 1) di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
Roberto Scalacci

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA, UPI E CITTA' METROPOLITANA DI
FIRENZE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA PROVINCIALE
NELLE MATERIA CACCIA E PESCA

tra

REGIONE TOSCANA

UPI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PREMESSE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 citata che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 553 del 23.04.2019 che approva i “Criteri di ripartizione delle risorse per incentivare lo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nelle materie oggetto di riordino ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015, degli articoli 7, comma 2, lettera b) e 13 ter, comma 4 bis della l.r. 3/1994 e dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 88/1998” da applicare per contribuire al finanziamento delle convenzioni con le polizie provinciali per il primo semestre del 2019, nelle more del confronto tra Regione Toscana, le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Firenze per la definizione di nuovi criteri;

Dato atto che in sede di confronto tra Regione Toscana, le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Firenze è stata condivisa la necessità di superare il modello convenzionale ridefinendo a livello normativo le funzioni della Polizie provinciale nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015 e provvedendo al reperimento di ulteriori risorse da destinare al potenziamento della polizia provinciale con l’obbiettivo di mirare ad un esercizio ottimale delle funzioni;

Dato inoltre atto che durante i suddetti incontri istituzionali è anche stata condivisa la necessità di velocizzare e rendere più efficaci le procedure di attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 310/2016, nonché introdurre una disciplina specifica per il contenimento degli ungulati in ambito urbano;

Rilevato che gli obbiettivi di cui ai precedenti capoversi presuppongono l’adozione da parte della Giunta regionale di necessari atti tra i quali la presentazione al Consiglio di un’apposita proposta di legge e la modifica della citata Delibera di Giunta regionale n. 310/2016;

Ritenuto opportuno, prima di procedere all'adozione degli atti necessari all'attuazione degli obiettivi sopra indicati, formalizzare tramite un Protocollo tra Regione Toscana, UPI e Città metropolitana di Firenze gli esiti dell'intesa raggiunta;

Premesso quanto sopra

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1

Funzioni della polizia provinciale nelle funzioni oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015

1. Le parti convengono che la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2006, anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015.

2. Le parti condividono che il superamento del modello convenzionale di cui alla l.r. 22/2015 richiede la definizione a livello normativo dei compiti della polizia provinciale, costituiti oltre che dalle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, anche dalle seguenti ulteriori funzioni connesse alla vigilanza in materia di caccia e pesca nelle acque interne:

a) coordinamento dell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c) della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale).

b) coordinamento dell'attività delle guardie volontarie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia;

e) partecipazione esami per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria e guardia ittica volontaria;

f) attività di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione.

3. Le parti condividono che, in fase di avvio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio regionale, le risorse da destinare al rafforzamento dei corpi di polizia provinciale sono stimati in euro 3.780.000,00 da ripartire sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo annuo di 500.000 euro di cui all'articolo 23, comma 3, della l.r. 88/1998;

b) contributo annuo di 2.580.000,00 euro ripartito con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:

1) una parte fissa non superiore al 45 per cento calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana tenendo conto dei seguenti indicatori:

- TERRITORIO AGRO SILVO PASTORALE (ESCLUSO SAU);
- SUPERFICIE AREE PROTETTE;
- ACQUE INTERNE;
- SUPERFICIE INSULARITA';
- ASPERITA' MORFOLOGICA;
- SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU).

2) una parte variabile non superiore al 30 per cento commisurata all'intensità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 e 2, tenendo conto dei seguenti indicatori:

- NUMERO CACCIATORI E GUARDIE VENATORIE;
- NUMERO DI CONTROLLI DI VIGILANZA EFFETTUATI;
- POPOLAZIONE RESIDENTE;
- INTERVENTI DI CONTROLLO PROGRAMMATI;
- NUMERO DI ABBATTIMENTI EFFETTUATI.

3) una parte non inferiore al 25 per cento con finalità perequative e per potenziamento dei corpi;

c) contributo annuo di 700.000, 00 euro per incremento del personale dei corpi di polizia provinciale delle province e della Città metropolitana di Firenze da ripartire in base a un criterio finalizzato al rafforzamento degli organici di polizia provinciale definito con delibera di Giunta regionale tenendo conto delle richieste di fabbisogno di personale proposte da UPI Toscana d'intesa con gli enti. Per la prima annualità (anno 2019) la ripartizione concordata è effettuata in proporzione al fabbisogno evidenziato dagli enti nel modo indicato nella seguente tabella:

ENTE	% DI INCREMENTO	RISORSE
Arezzo	10%	70.000
Firenze	7%	49.259
Grosseto	7%	49.259
Livorno	9%	59.630
Lucca	11%	80.370
Massa – Carrara	16%	111.481
Pisa	13%	90.741
Pistoia	13%	90.741
Prato	9%	59.630

Siena	6%	38.889
TOSCANA		700.000

4. Il totale complessivo delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo per il primo anno (anno 2019) è così ripartito:

	<i>Parte fissa 2019</i>	<i>Parte variabile e 2019</i>	<i>STRADE Regionali 2019</i>	<i>Perequazione 2019</i>	TOTALE 2019	Incremento corpi	Totale complessivo
Arezzo	152.356	77.550	107.443	50.317	387.666	70.000	457.666
Firenze	152.924	179.840	148.576	13.977	495.316	49.259	544.576
Grosseto	217.811	70.029	42.031	35.941	365.812	49.259	415.071
Livorno	102.778	55.725	24.711	31.448	214.662	59.630	274.292
Lucca	85.561	38.895	46.565	91.577	262.598	80.370	342.969
Massa - Carrara	60.759	22.792	11.529	120.255	215.334	111.481	326.816
Pisa	126.753	97.630	12.611	109.432	346.426	90.741	437.167
Pistoia	46.480	31.433	24.891	127.049	229.853	90.741	320.594
Prato	23.371	23.820	23.589	98.128	168.908	59.630	228.538
Siena	159.207	154.286	58.053	21.877	393.424	38.889	432.313
TOSCANA	1.128.000	752.000	500.000	700.000	3.080.000	700.000	3.780.000

In sede di liquidazione alle Province e alla Città metropolitana di Firenze delle risorse 2019 saranno scomputate le somme già stanziare sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 6 della l.r. 22/2015 per ciascun ente.

5. Le parti condividono l'opportunità che la Giunta regionale approvi annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 nonché, all'occorrenza, eventuali indirizzi specifici, al cui mancato rispetto collegare meccanismi di sospensione/decurtazione dei contributi di cui al comma precedente da applicare previo contraddittorio con il soggetto interessato e UPI Toscana.

Art. 2

Esercizio delle funzioni di polizia provinciale nel contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994

1. Le parti condividono che, al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994, è necessario che:

a) la Regione predisponga una procedura informatizzata sul sistema informativo agricoltura della

Regione Toscana (SIART) di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) gestito da ARTEA ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA) per l'autorizzazione preventiva degli interventi di controllo;

b) le province e la Città Metropolitana assicurino che gli interventi di controllo siano eseguiti non oltre 36 ore (48 in fase di prima applicazione) dalla richiesta di attivazione da parte dell'agricoltore e nel rispetto delle procedure definite con deliberazione della Giunta regionale, realizzando a tal fine un sistema unico informatizzato di attivazione coordinato da UPI Toscana d'intesa con la Città metropolitana di Firenze;

c) la Regione, previo confronto con UPI Toscana, prevede meccanismi di sospensione/decurtazione del contributo regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) nei casi di ritardi nell'attuazione degli interventi di controllo da applicare previo contraddittorio con il soggetto interessato e UPI Toscana.

2. Le parti inoltre condividono la necessità che la Giunta regionale intervenga affinché gli ATC procedano alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 53 della l.r. 3/1994 con le associazioni venatorie, al fine di consentire alla Polizia provinciale di avvalersi dei volontari per la vigilanza e il contenimento della fauna selvatica. A tal fine la Regione Toscana si impegna a prevedere che le convenzioni siano stipulate sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale.

Art. 3

Contenimento degli ungulati in ambito urbano

1. Le parti condividono la necessità di introdurre una disciplina specifica per gli interventi di contenimento degli ungulati in ambito urbano che prevede:

a) Il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano, come definito ai sensi del comma 2, che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l'attivazione di interventi di controllo, indicando l'area in cui viene richiesto il controllo e i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottate.

b) La struttura regionale competente autorizza la Polizia provinciale ad attuare gli interventi richiesti dal Sindaco, anche tramite coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la Polizia provinciale può richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi.

c) in ambito urbano gli interventi di cui alla lettera b) sono attuati prioritariamente tramite la cattura.

d) Gli interventi sono attuati dalla Polizia provinciale anche con i mezzi di cui all'articolo 31 della l.r. 3/1994 e scegliendo tra i metodi di prelievo previsti dagli articoli 67 e 73 del decreto del presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Per ambito urbano si intende il centro abitato, come individuato ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, nonché i nuclei e insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.

Art. 4

Monitoraggio dello stato di attuazione del rafforzamento dei corpi di polizia provinciale e rivalutazione delle risorse economiche destinate.

1. La Regione si impegna a rivedere la definizione delle risorse finanziarie entro il primo trimestre del 2020 a seguito di una verifica dello stato di attuazione del rafforzamento dei corpi, del rispetto degli impegni assunti con gli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo e dell'adeguatezza delle risorse all'uopo destinate.

2. La Regione prende atto che UPI ha ricevuto l'incarico dalle Province e dalla Città metropolitana di:

a) promuovere l'attivazione del sistema unico informatizzato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché effettuare il coordinamento e il monitoraggio delle attività connesse;

b) curare il coordinamento e il monitoraggio degli impegni assunti per la ripartizione delle risorse annuali di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) e di quelle per il rafforzamento degli organici di polizia provinciale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), nonché per lo stato di attuazione della stipula delle convenzioni delle ATC con le associazioni venatorie di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 le Province e la Città metropolitana sono disponibili a riconoscere un contributo ad UPI non superiore a 10.000 euro per ciascun ente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

4. UPI, d'intesa con la Città metropolitana di Firenze, si impegna a trasmettere entro la fine del mese di febbraio 2020 una relazione sulle attività svolte e sulle azioni intraprese ai fini del rafforzamento dei Corpi di polizia provinciale.

5. Le parti concordano che fino alla conclusione del monitoraggio di cui al presente articolo, i tempi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono determinati in 48 ore.

Data

Firme

REGIONE TOSCANA

UPI

CITTA' METROPOLITANA